



Regolamento per l'iscrizione delle società di professionisti

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in attesa dell'approvazione delle modifiche legislative al Decreto 26 aprile 1995 n. 56 ed alla Legge n. 28/1991, nella seduta del 15 luglio 2021, ha approvato, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 della Legge n. 222 del 23 dicembre 2020, il seguente Regolamento.

Art. 1) Viene istituito un elenco separato dell'Ordine ed Albo denominato delle "società di professionisti", tenuto dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a cui potranno iscriversi le società che svolgono in maniera prevalente l'attività di dottore commercialista ed esperto contabile.

L'iscrizione comporta il pagamento di una quota di iscrizione pari alla quota stabilita anno per anno per gli iscritti all'Ordine e all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 2) A cura dell'organo amministrativo della società di professionisti costituita ai sensi della Legge n. 222 del 23 dicembre 2020 deve essere richiesta al Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'iscrizione della società medesima all'Albo professionale di cui al precedente articolo 1.

Art. 3) Unitamente alla richiesta di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Società di Professionisti per la quale è richiesta l'iscrizione;
- 2) certificato di vigenza della società;
- 3) certificato attestante il rilascio del Codice Operatore Economico;
- 4) copia fotostatica della polizza assicurativa di responsabilità civile ai sensi dell'art. 9 c. 2 della Legge 222/2020;
- 5) copia del pagamento della quota di iscrizione.

In caso di società multidisciplinari che abbiano come attività prevalente quella di dottore commercialista ed esperto contabile, i soci non iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili devono produrre anche un certificato di iscrizione al proprio Albo di provenienza.

Gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, qualora partecipino a società iscritte presso altri Albi o Collegi, devono darne comunicazione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili depositando il relativo certificato di vigenza.

Art. 4) I soci promotori delle società sopra indicate devono espressamente indicare se i soci partecipanti intendono esercitare la professione anche in forma individuale.



**ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 5) Ogni modifica degli statuti, della composizione societaria e delle cariche sociali dovrà essere comunicata all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Società, unitamente ad una copia del certificato di vigenza aggiornato.

La mancata comunicazione, prevista dal primo comma, costituisce illecito disciplinare secondo le gradualità previste dalle normative in vigore.

Art. 6) La società di professionisti iscritta all'Albo delle Società di professionisti è tenuta a depositare presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il nominativo del Responsabile Incaricato Antiriciclaggio nonché quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente.

(Dott. Manuela Graziani)

(Dott. Monica Leardini)

(Rag. Daniela Mina)

(Rag. Massimo Tamagnini)

(Dott. Franco Norri)

Repubblica di San Marino, addì 15 luglio 2021/1720 d.F.R.